

compiuto con l'associazione alla Cassa, il beneficio di una particolare valutazione delle attività ad essi spettanti sul patrimonio della Cassa *Perjini*

delibera

a) di riconfermare le proprie deliberazioni in data 14 aprile e 22 maggio ¹⁹¹⁴ con le quali l'Istituto ~~concedeva~~ ai seguenti criteri di valutazione :

1) Gli immobili della Cassa saranno valutati in base alle stime fatte eseguire dal R. Commissario liquidatore a mezzo degli Uffici Tecnici di Finanza

2) i crediti ipotecari verso Cooperative per costruzione di case popolari o verso soci delle medesime, saranno valutati per un valore pari a quello dell'ammontare delle somme versate in conto, diminuito della metà della eventuale differenza tra il valore dei fabbricati accertato dall'Ufficio Tecnico di Finanza ed il limite di garanzia (dei 2/3) già stabilito dallo art. 1° della legge sulle case popolari.

3) ai titoli verrà attribuito un valore tale da